



Circolare n° 2/2020

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO per 2020

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la "legge di bilancio 2020", in vigore dall'1.1.2020.

Questo Studio rende noto le seguenti variazioni:

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Argomento	Descrizione
Agevolazione contributiva per l'apprendistato di primo livello	<p>Con riferimento all'anno 2020, per i contratti di apprendistato di "primo livello" di cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall'1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:</p> <ul style="list-style-type: none">ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o <u>inferiore a 9</u>;per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo giovani	<p>Si stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che <u>non abbiano compiuto 35 anni di età</u>.</p> <p>L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, <p>nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.</p> <p>L'esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">che non abbiano compiuto 35 anni di età,ovvero con più di 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. <p>Viene abrogato l'incentivo introdotto con l'art. 1-<i>bis</i> co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. "decreto dignità").</p>
Esonero	<p>Viene prevista l'operatività dell'incentivo c.d. "bonus eccellenze", di cui all'art. 1 co. 706 e ss.</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



<p>contributivo giovani eccellenze</p>	<p>della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abrogazione dell'art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell'incentivo all'emanazione di una circolare da parte dell'INPS; • l'applicazione, dall'1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l'esonero contributivo per gli "under 35" (di cui all'art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205). <p>L'incentivo, che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale; • oppure hanno trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. <p>I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età; • un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.
<p>Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP</p>	<p>Si reintroduce l'esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non abbiano compiuto 40 anni di età; • effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2020. <p>L'esonero in questione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissato nella misura del 100% dell'accredito contributivo dovuto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, con l'esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all'INAIL; • riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.
<p>Esonero contributivo per le atlete</p>	<p>Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l'esonero dal versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali; • con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica; • entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua.
<p>CIGS e mobilità in deroga</p>	<p>Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della CIGS, di cui all'art. 44 co. 11-<i>bis</i> del DLgs. 14.9.2015 n. 148, previo accordo stipulato in sede governativa e con la presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politica attiva; • mentre, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità al 31.12.2019, è possibile

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



	<p>una proroga, sempre di 12 mesi, della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50.</p> <p>Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un'ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all'art. 44 del DL 109/2018, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia necessario ai fini del completamento del processo di cessione e per la salvaguardia occupazionale;• si sono incontrate fasi di particolare complessità. <p>In quest'ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
NASpl	<p>Si dispone che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), quando erogata in un'unica soluzione a titolo di "incentivo all'autoimprenditorialità", nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non sia imponibile ai fini IRPEF.</p>
Incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale	<p>Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, vengono stanziati risorse finanziarie per consentire l'attuazione delle procedure di esodo e prepensionamento indicate all'art. 37 co. 1 lett. b) della L. 5.8.81 n. 416.</p> <p>Inoltre, si prevede che l'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, comporta la revoca del beneficio concesso.</p> <p>Infine, con la finalità di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori poligrafici, si prevede – limitatamente al quadriennio 2020-2023 – la possibilità di accedere al trattamento di pensione per coloro in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni (anziché 37 anni).</p>
Sostegno al reddito dei pescatori	<p>Viene prevista la possibilità di fruire, per gli anni 2020 e 2021, dell'indennità in caso di sospensione dell'attività lavorativa in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti di aziende della pesca marittima;• soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. <p>L'indennità è erogata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">• 30,00 euro nel caso di fermo pesca obbligatorio;• non superiore a 30,00 euro e per un periodo massimo di 40 giorni in caso di fermo pesca non obbligatorio.
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici	<p>Si riconosce, per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.</p> <p>Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione spetta per specifici scaglioni, in misura variabile da un massimo del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



	<p>INPS, ad un minimo del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il predetto trattamento minimo INPS.</p> <p>A decorrere dall'1.1.2022, invece, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none">• del 100%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;• del 90%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS;• del 75%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS
Proroga dell'APE sociale	<p>Si estende l'accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l'1.3.2017 e che, per effetto dell'art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019.</p>
Proroga dell'opzione donna	<p>Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:</p> <ul style="list-style-type: none">• un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;• un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga del congedo del padre lavoratore	<p>Per l'anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni;• disposta la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Proroga del c.d. "bonus bebè"	<p>Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:</p> <ul style="list-style-type: none">• riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020;• corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;• esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.
Aumento del c.d. "bonus asili nido"	<p>Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. "bonus asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il <i>bonus</i> in esame è comunque incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;• 1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Argomento	Descrizione
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione della <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI; per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione	<p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro); 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro). <p>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri</p> <p>Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p> <p>Rispetto a tutto questo, il consiglio è duplice:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ridurre il valore del buono cartaceo da 5,29 a 4 euro; (Consigliata) Passare da ticket cartacei a quelli elettronici, aumentando l'importo (o lasciandolo inalterato) e sfruttando una maggiore soglia di esenzione.
Credito d'imposta per la formazione 4.0	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 50% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. <p>Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> in misura pari al 40% delle spese ammissibili;

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro). Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta: <ul style="list-style-type: none">in misura pari al 30% delle spese ammissibili;nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro). Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Credito d'imposta per le fiere	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
Tracciabilità pagamenti per gli appalti	Dal 1° gennaio 2020, i soggetti - sostituti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato - che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e all'impresa subappaltatrice - che a sua volta è obbligata a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489